



*Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana*

MASSIME DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Estremi del provvedimento	Sentenza n.278/2012 - Decisione del 05.12.2012 – deposito del 12.12.2012 Udienza pubblica del 06.11.2012
Massima n.1:	Titolo Caccia - Norme della Provincia autonoma di Bolzano – Istituzione, da parte dell'associazione dei cacciatori, di un fondo di garanzia alimentato da un contributo finanziario annuale dovuto da ogni titolare di permesso in misura percentuale rispetto alla tassa di concessione per la licenza di porto di fucile per uso di caccia - Ricorso del Governo - Rinuncia parziale al ricorso accettata dalla controparte - Estinzione del giudizio. Testo Va dichiarata l'estinzione del processo limitatamente alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 36- bis della legge prov. Bolzano n. 14 del 1987, inserito dall'art. 2, comma 15, della legge prov. Bolzano n. 14 del 2011 per l'avvenuta rinuncia al ricorso seguita dall'accettazione della controparte costituita.



<p>NOTE:</p>	<p>Atti oggetto del giudizio</p> <p>legge provincia Bolzano 17/07/1987 n. 14 art. 36 bis legge provincia Bolzano 12/12/2011 n. 14 art. 2 co. 15</p> <p>Parametri costituzionali</p> <p>Costituzione art. 117 co. 2 statuto regione Trentino Alto Adige art. 8 co. 1</p> <p>Altri parametri e norme interposte</p> <p>legge 13/12/2010 n. 220 art. 1 co. 123</p>
<p>Massima n.2</p>	<p>Titolo</p> <p>Caccia - Norme della Provincia autonoma di Bolzano - Piccioni domestici inselvatichiti - Classificazione tra le specie escluse dalla nozione di fauna selvatica in contrasto con la normativa statale che non contempla tale specie tra le eccezioni - sottrazione dei piccioni domestici inselvatichiti alla protezione specifica disposta dalla normativa statale - Pregiudizio del nucleo minimo di salvaguardia della fauna selvatica - Carattere di trasversalità e primazia della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente ed ecosistema - Illegittimità costituzionale parziale .</p> <p>Testo</p> <p>È costituzionalmente illegittimo l'art. 2, comma 1, della legge prov. Bolzano n. 14 del 1987, come sostituito dall'art. 2, comma 1, della legge prov. Bolzano n. 14 del 2011, limitatamente alle parole «e i piccioni domestici inselvatichiti» poichè, classificando tale specie tra quelle escluse dalla nozione di fauna selvatica, viola l'art. 117, secondo comma lettera s) Cost., in riferimento all'art. 2, comma 2, della legge n. 157 del 1992 che non contempla i piccioni domestici inselvatichiti tra le eccezioni in esso evocate. Invero, malgrado la disposizione impugnata rientri nella potestà legislativa provinciale primaria in materia di caccia, essa interagisce con la materia attribuita in via esclusiva alla potestà legislativa dello Stato della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema che, per il suo carattere trasversale, prevale rispetto alla legislazione regionale, atteso che la disciplina unitaria e complessiva del bene ambiente inerisce ad un interesse pubblico di valore costituzionale primario e assoluto come tale inderogabile da altre discipline di settore, potendo le Regioni e Province autonome esercitare i propri poteri di scelta solo in senso più rigoroso di quanto previsto dalla normativa statale.</p>



NOTE:	<p>Atti oggetto del giudizio</p> <p>legge provincia Bolzano 17/07/1987 n. 14 art. 2 co. 1 legge provincia Bolzano 12/12/2011 n. 14 art. 2 co. 1</p> <p>Parametri costituzionali</p> <p>Costituzione art. 117 co. 2 Costituzione art. 117 co. 1 statuto regione Trentino Alto Adige art. 4 statuto regione Trentino Alto Adige art. 8 co. 1</p> <p>Altri parametri e norme interposte</p> <p>legge 11/02/1992 n. 157 art. 2 co. 2 direttiva CEE 02/04/1979 n. 409 direttiva CEE 21/05/1992 n. 43</p>
Massima n.3:	<p>Titolo</p> <p>Caccia - Norme della Provincia autonoma di Bolzano - Caccia alla volpe, al cinghiale, alla lepre bianca e alla pernice bianca - Previsione di periodi di caccia diversi e più ampi rispetto a quelli massimi consentiti dalla normativa statale di settore - Pregiudizio del nucleo minimo di salvaguardia della fauna selvatica - Carattere di trasversalità e primazia della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente ed ecosistema - Illegittimità costituzionale .</p> <p>Testo</p> <p>È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., l'art. 4, comma 1, lettere b) ed e), numeri 1) e 2), della legge prov. Bolzano n. 14 del 1987, come sostituite dall'art. 2, comma 2, della legge prov. Bolzano n. 14 del 2011 poichè prevede per quattro specie animali un calendario venatorio specifico maggiore di quello stabilito dall'art. 18 della legge n. 157 del 1992, superando in tal modo i limiti di prelievo venatorio stabiliti da detta norma. Invero, malgrado la disposizione impugnata rientri nella potestà legislativa provinciale primaria in materia di caccia, essa interagisce con la materia attribuita in via esclusiva alla potestà legislativa dello Stato della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema della quale, per il suo carattere trasversale, deve essere affermata la prevalenza rispetto alla legislazione regionale, atteso che la disciplina unitaria e complessiva del bene ambiente inerisce ad un interesse pubblico di valore costituzionale primario e assoluto come tale inderogabile da</p>



	<p>altre discipline di settore, potendo le Regioni e Province autonome esercitare i propri poteri di scelta solo in senso più rigoroso di quanto previsto dalla normativa statale.</p>
NOTE: getto	<p>Atti oggetto del giudizio</p> <p>legge provincia Bolzano 17/07/1987 n. 14 art. 4 co. 1 legge provincia Bolzano 17/07/1987 n. 14 art. 4 co. 1 legge provincia Bolzano 17/07/1987 n. 14 art. 4 co. 1 legge provincia Bolzano 12/12/2011 n. 14 art. 2 co. 2</p> <p>Parametri costituzionali</p> <p>Costituzione art. 117 co. 2 Costituzione art. 117 co. 1 statuto regione Trentino Alto Adige art. 4 statuto regione Trentino Alto Adige art. 8 co. 1</p> <p>Altri parametri e norme interposte</p> <p>legge 11/02/1992 n. 157 art. 18 co. 1 direttiva CEE 02/04/1979 n. 409 direttiva CEE 21/05/1992 n. 43</p>
Massima n.4:	<p>Titolo</p> <p>Caccia - Norme della Provincia autonoma di Bolzano - Caccia alla lepre comune e al merlo consentita fino al 10 gennaio - Caccia al merlo, alla cesena ed al tordo bottaccio consentita tutti i giorni della settimana a partire dal 16 dicembre - Contrasto con la normativa statale sul calendario delle attività di caccia, nonché deroga al principio del silenzio venatorio nei giorni di martedì e venerdì - Pregiudizio del nucleo minimo di salvaguardia della fauna selvatica - Carattere di trasversalità e primazia della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente ed ecosistema - Illegittimità costituzionale in parte qua .</p> <p>Testo</p> <p>È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., l'art. 4, comma 1- bis , della legge prov. Bolzano n. 14 del 1987, inserito dall'art. 2, comma 3, della legge prov. Bolzano n. 14 del 2011, nella parte in cui, per la lepre comune ed il merlo, consente la caccia fino al 10 gennaio e nella parte in cui, nel periodo a partire dal 16 dicembre, consente la caccia al</p>



	<p>merlo, alla cesena ed al tordo bottaccio tutti i giorni della settimana. L'estensione - da parte del legislatore provinciale - del termine per la chiusura della stagione venatoria (per le sole specie del merlo e della lepre comune) e l'incremento delle modalità settimanali di prelievo (per le tre specie interessate) rispetto a quanto previsto dalla normativa statale, pregiudica il «nucleo minimo di salvaguardia della fauna selvatica», la cui determinazione, ai fini della tutela ambientale e dell'ecosistema, spetta in via esclusiva al legislatore statale ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.</p>
NOTE:	<p>Atti oggetto del giudizio</p> <p>legge provincia Bolzano 17/07/1987 n. 14 art. 4 co. 1 legge provincia Bolzano 12/12/2011 n. 14 art. 2 co. 3</p> <p>Parametri costituzionali</p> <p>Costituzione art. 117 co. 2 Costituzione art. 117 co. 1 statuto regione Trentino Alto Adige art. 4 statuto regione Trentino Alto Adige art. 8 co. 1</p> <p>Altri parametri e norme interposte</p> <p>legge 11/02/1992 n. 157 art. 18 co. 1 legge 11/02/1992 n. 157 art. 18 co. 5 legge 11/02/1992 n. 157 art. 18 co. 6 direttiva CEE 02/04/1979 n. 409 direttiva CEE 21/05/1992 n. 43</p>
Massima n.5:	<p>Titolo</p> <p>Caccia - Norme della Provincia autonoma di Bolzano - Caccia alla cesena e al tordo bottaccio consentita fino al 10 gennaio - Ricorso del Governo - Asserita violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente - Insussistenza - Termine compatibile, in quanto più ristretto, con la normativa statale di settore che consente la caccia fino al 31 gennaio - Non fondatezza in parte qua .</p> <p>Testo</p> <p>Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1- bis , della legge prov. Bolzano n. 14 del 1987, inserito dall'art. 2, comma 3, della</p>



	<p>legge prov. Bolzano n. 14 del 2011, nella parte in cui, per la cesena ed il tordo bottaccio, consente la caccia fino al 10 gennaio, promossa, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. dal momento che la prescrizione contenuta nella disposizione impugnata risulta più rigorosa di quella statale, conservando le Regioni e le Province autonome, nel caso di sovrapposizione tra la materia della tutela dell'ambiente, di competenza esclusiva dello Stato, e quelle di competenza regionale o provinciale, poteri di scelta che possono essere esercitati in senso più rigoroso di quanto previsto dalla normativa statale - Non fondatezza della questione.</p>
NOTE:	<p>Atti oggetto del giudizio</p> <p>legge provincia Bolzano 17/07/1987 n. 14 art. 4 co. 1 legge provincia Bolzano 12/12/2011 n. 14 art. 2 co. 3</p> <p>Parametri costituzionali</p> <p>Costituzione n. 117 co. 2</p> <p>Altri parametri e norme interposte</p> <p>legge 11/02/1992 n. 157 art. 18 co. 1</p>
Massima n.6:	<p>Titolo</p> <p>Caccia - Norme della Provincia autonoma di Bolzano - Possibilità di esercizio dell'attività venatoria sia in forma vagante che mediante appostamento fisso - Contrasto con la normativa statale che prescrive l'assoluta alternatività di tali sistemi di caccia (principio della caccia di specializzazione) - Pregiudizio del nucleo minimo di salvaguardia della fauna selvatica - Carattere di trasversalità e primazia della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente ed ecosistema - Illegittimità costituzionale .</p> <p>Testo</p> <p>È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., l'art. 13, comma 1, della legge prov. Bolzano n. 14 del 1987, come sostituito dall'art 2, comma 5, della legge prov. Bolzano n. 14 del 2011 il quale, consentendo l'esercizio dell'attività venatoria sia in forma vagante che mediante appostamento fisso, contrasta con il principio della caccia di specializzazione sancito dall'art. 12, comma 5 della legge n. 157 del 1992 il quale, essendo rivolto ad assicurare la sopravvivenza e la riproduzione delle specie cacciabili, concorre</p>



	<p>alla definizione del nucleo minimo di salvaguardia della fauna selvatica e si inquadra nella materia, riservata alla potestà legislativa esclusiva statale, della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema che può essere modificata dalle Regioni e dalle Province autonome nell'esercizio della loro potestà legislativa primaria o residuale in materia di caccia esclusivamente nella direzione dell'innalzamento del livello di tutela</p>
NOTE:	<p>Atti oggetto del giudizio</p> <p>legge provincia Bolzano 17/07/1987 n. 14 art. 13 co. 1 legge provincia Bolzano 12/12/2011 n. 14 art. 2 co. 5</p> <p>Parametri costituzionali</p> <p>Costituzione art. 117 co. 2 Costituzione art. 117 co. 1 statuto regione Trentino Alto Adige art. 4 statuto regione Trentino Alto Adige art. 8 co. 1</p> <p>Altri parametri e norme interposte</p> <p>legge 11/02/1992 n. 157 art. 12 co. 5 direttiva CEE 02/04/1979 n. 409 direttiva CEE 21/05/1992 n. 43</p>
Massima n. 7	<p>Titolo</p> <p>Caccia - Norme della Provincia autonoma di Bolzano - Sistema di controllo di propagazione della specie nutria - Affidamento al corpo forestale e agli agenti venatori della sua attuazione, in carenza di valutazione tecnica dell'ISPRA - Contrasto con la normativa statale che consente piani di abbattimento solo quando l'ISPRA abbia escluso la previa efficace esperibilità di metodi ecologici - Lesione del principio di gradualità - Carattere di trasversalità e primazia della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente ed ecosistema - Illegittimità costituzionale .</p> <p>Testo</p> <p>È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., l'art. 29, comma 3, della legge prov. Bolzano n. 14 del 1987, aggiunto dall'art. 2, comma 11, della legge prov. Bolzano n. 14 del 2011 atteso che, nel prescrivere in via immediata e diretta piani di abbattimento della nutria,</p>



	<p>senza prevedere il parere dell'ISPRA circa la previa efficace esperibilità di rimedi ecologici, contrasta con il principio di gradualità espresso dall'art. 19, comma 2 della legge n. 157 del 1992. Invero, benché la disposizione impugnata rientri nella potestà legislativa provinciale primaria in materia di caccia, essa interagisce con la materia attribuita in via esclusiva alla potestà legislativa dello Stato della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema della quale, stante il suo carattere trasversale, deve essere affermata la prevalenza rispetto alla legislazione regionale, atteso che la disciplina unitaria e complessiva del bene ambiente inerisce ad un interesse pubblico di valore costituzionale primario e assoluto come tale inderogabile da altre discipline di settore, potendo i poteri di scelta conservati dalle Regioni e Province autonome essere esercitati solo in senso più rigoroso di quanto previsto dalla normativa statale.</p>
NOTE:	<p>Atti oggetto del giudizio</p> <p>legge provincia Bolzano 17/07/1987 n. 14 art. 29 co. 3 legge provincia Bolzano 12/12/2011 n. 14 art. 2 co. 11</p> <p>Parametri costituzionali</p> <p>Costituzione art. 117 co. 2 Costituzione art. 117 co. 1 statuto regione Trentino Alto Adige art. 4 statuto regione Trentino Alto Adige art. 8 co. 1</p> <p>Altri parametri e norme interposte</p> <p>legge 11/02/1992 n. 157 art. 19 co. 2 direttiva CEE 02/04/1979 n. 409 direttiva CEE 21/05/1992 n. 43</p>
Massima n. 8	<p>Titolo</p> <p>Amministrazione pubblica - Unione europea - Norme della Provincia autonoma di Bolzano - Conservazione degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche - Previsione che i provvedimenti di approvazione relativi ad opere o progetti, che abbiano avuto una valutazione di incidenza negativa, siano soggetti a misure compensative necessarie per garantire la coerenza globale della rete ecologica europea denominata "Natura 2000" - Mancata previsione dell'obbligo di comunicazione alla Commissione europea delle misure di compensazione adottate - Ricorso del Governo - Asserito contrasto con la normativa comunitaria e con le relative norme statali di attuazione - Insussistenza</p>



	<p>- Applicabilità delle norme statali di attuazione, espressione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali - Non fondatezza della questione.</p> <p>Testo</p> <p>Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 22, comma 6, della legge prov. Bolzano n. 6 del 2010, come sostituito dall'art. 7, comma 5, della legge prov. Bolzano n. 14 del 2011, promossa, in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost. ed in relazione all'art. 5, commi 9 e 10, del d.P.R. n. 357 del 1997 e all'art. 6, comma 4, della direttiva 21 maggio 1992, n. 92/43/CEE. Tale disposizione - la quale, nello stabilire che i provvedimenti di approvazione relativi ad opere e progetti, che abbiano avuto una valutazione di incidenza negativa, dispongano le misure compensative necessarie per garantire la coerenza globale della rete ecologica europea denominata «Natura 2000» - ha eliminato l'obbligo di comunicazione di dette misure alla Commissione europea, ispirandosi all'esigenza di sopprimere l'analoga previsione contenuta nella formulazione antecedente della norma, dichiarata costituzionalmente illegittima con sentenza n. 151 del 2011, proprio in quanto prevedeva un rapporto diretto tra la Provincia e la Commissione europea</p>
<p>NOTE:</p>	<p>Atti oggetto del giudizio</p> <p>legge provincia Bolzano 12/05/2010 n. 6 art. 22 co. 6 legge provincia Bolzano 12/12/2011 n. 14 art. 7 co. 5</p> <p>Parametri costituzionali</p> <p>Costituzione art. 117 co. 1</p> <p>Altri parametri e norme interposte</p> <p>decreto del Presidente della Repubblica 08/09/1997 n. 357 art. 5 co. 9 decreto del Presidente della Repubblica 08/09/1997 n. 357 art. 5 co. 10 direttiva CEE 21/05/1992 n. 43 art. 6 co. 4</p>

Redattore: Avv. Beatrice Fiandaca

